

Allegato 1

alla determina direttoriale
n.38 del 28/04/2023



PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA

Piazza Cattedrale n. 20, Palazzo Trigona - 94015 Piazza Armerina
PEO parco.archeo.villacasale@regione.sicilia.it
PEC direzione@pec.villaromanadelcasale.it

AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA COMPARATIVA

ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117
finalizzata all'individuazione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale
per l'attività di fruizione
del sito archeologico di Sofiana in territorio del Comune di Mazzarino (CL)

VISTI

- gli articoli 14, lettera n), e 33 dello Statuto della Regione siciliana;
- gli articoli 9 e 118 della Costituzione della Repubblica italiana;
- il Decreto del Presidente della Regione siciliana 30 agosto 1975, n. 637 "Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti";
- la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana";
- la legge del 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 "Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia";
- il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- l'articolo 1 del decreto legge 20 settembre 2015, n.146 "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione" (convertito con modificazioni con la legge 12 novembre 2015, n. 182);
- il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106";

PREMESSO

- che la Regione siciliana esercita in via esclusiva (nel rispetto degli obblighi internazionali, delle riforme economico-sociali e dell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico) le funzioni in materia di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
- che il Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale di Piazza Armerina (di seguito "Parco") è un istituto della Regione siciliana che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione, pubblica fruizione e valorizzazione;
- che il sito archeologico di Sofiana rientra nell'ambito di competenza del Parco (D.A. n. 3404 del 20.07.2017 di perimetrazione del Parco);
- che il Parco medesimo intende offrire al pubblico la possibilità di visitare detto sito, con calendarizzazione saltuaria e/o su richiesta.

SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione procedente, per come connotata nella intestazione del presente atto, intende individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza e parità di trattamento, un'organizzazione di volontariato (di seguito "ODV") o un'associazione di promozione sociale (di seguito "APS") con adeguate competenze e significativa esperienza, che curi l'apertura al pubblico del sito in questione, con calendarizzazione saltuaria e/o su richiesta, per il periodo di un anno dalla data di sottoscrizione della convenzione e con possibilità di rinnovo alla scadenza.

Responsabile del procedimento

Direttore del Parco, Arch. Liborio Calascibetta. Potrà essere contattato, per eventuali chiarimenti, all'indirizzo di posta elettronica liborio.calascibetta@regione.sicilia.it

Normativa di riferimento

Il citato D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito "Codice").

Servizio oggetto della convenzione

Apertura al pubblico del sito archeologico di Sofiana, con calendarizzazione saltuaria e/o su richiesta. La ODV o la APS si farà carico di aprire il sito al fine di consentire l'accesso ai visitatori e poi chiuderlo una volta conclusa la singola visita o il tempo utile previsto per le visite.

Requisiti per la partecipazione

Può partecipare ogni ODV e APS, disciplinata dall'articolo 56 del Codice, in possesso alla data di scadenza del presente avviso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di seguito elencati.

A. Requisiti di ordine generale

- possedere i requisiti di ordine generale, non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che abbiano comportato o che comportino quale sanzione accessoria l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32-ter del codice penale);
- essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e **assicurativa** nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei soci volontari.

B. Requisiti di ordine specifico

- essere iscritta da almeno sei mesi nel "Registro unico nazionale del terzo settore" – R.U.N.T.S. (articolo 56, comma 1, del Codice);
- possedere i requisiti di moralità professionale nonché "adeguata attitudine" intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto della convenzione - capacità da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale nonché all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari - (articolo 56, comma 3, del Codice);
- utilizzare in maniera prevalente e/o esclusiva di volontari.

Proposta progettuale

La proposta progettuale, sotto forma di relazione, dovrà evidenziare i seguenti elementi minimi:

- proposta organizzativa indicante gli obiettivi, le azioni, le risorse umane e strumentali che si intendono impiegare;
- capacità di intercettare e coinvolgere la popolazione;
- ipotesi relative alla creazione di attività innovative, sperimentali ed integrative;
- descrizione dei soggetti che si intendono coinvolgere, specificandone il ruolo e il valore aggiunto, .

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante della ODV o della APS.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà, **a pena di esclusione**:

- essere redatta in lingua italiana utilizzando il modello allegato al presente avviso;
- essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente partecipante, che avrà cura di allegare, ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445/2000, copia digitalizzata in formato .pdf del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
- avere in allegato, quali sue parti integranti: atto costitutivo, statuto e curriculum dell'ente partecipante nonché la proposta progettuale.
- pervenire al Parco entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/05/2023 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (dall'indirizzo di PEC dell'Ente partecipante o, in mancanza, dall'indirizzo di PEC del legale rappresentante dell'Ente partecipante) avente ad oggetto: "**PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA – SITO ARCHEOLOGICO DI SOFIANA**". Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non

saranno accettate: farà fede la data e l'ora di ricezione della posta elettronica certificata (il Parco non risponde dell'eventuale mancato recapito, per qualsivoglia ragione, delle istanze inviate).

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante della ODV o della APS.

Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 il legale rappresentante si assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda medesima e nei documenti allegati nonché della conformità all'originale di tutta la documentazione prodotta. Ai sensi dell'articolo 71 del citato D.P.R. 445/2000, il Parco si riserva di verificare con idonei controlli, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese (l'eventuale insussistenza della quale implica l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 "Norme penali" del citato medesimo D.P.R.).

Graduatoria

Considerati i requisiti richiesti dal Codice per potere stipulare la convenzione con l'Amministrazione procedente, la graduatoria sarà formulata con l'attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 40/40, applicando i criteri seguenti.

1. Numero di mesi di iscrizione nel registro nazionale:
 - da 6 a 24 mesi: punti 2;
 - oltre 24 e fino a 60 mesi: punti 3;
 - oltre 60 e fino a 100 mesi: punti 5;
 - oltre 100 mesi: punti 10.
2. Numero medio di volontari aderenti:
 - da 1 a 10: punti 2;
 - da 11 a 30: punti 3;
 - oltre 30: punti 5.
3. Servizi o attività analoghe già svolte per altre amministrazioni pubbliche:
 - 2 punti per ogni servizio o attività analoga, con un massimo di 10 punti.
4. Attività di formazione somministrata ai propri iscritti relativa ai servizi o attività analoghe:
 - formazione effettuata: punti 5.
5. Iniziative realizzate a titolo gratuito nell'ambito dei beni culturali:
 - 1 punto per ogni iniziativa fino a un massimo di 10 punti.

La graduatoria finale, approvata con apposito atto dirigenziale, sarà pubblicata all'albo del Parco e sul sito istituzionale. La pubblicazione equivarrà a tutti gli effetti di legge a notifica.

L'Amministrazione procedente si riserva di ritenere valida la domanda di partecipazione, anche nel caso di presentazione da parte di un unico Soggetto, ove il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente avviso.

Convenzione

La convenzione verrà stipulata con la ODV o la APS che avrà totalizzato il punteggio più alto nella graduatoria che verrà effettuata (secondo i criteri sopra stabiliti) da apposita Commissione di valutazione nominata con determinazione del Direttore del Parco.

Una volta sottoscritta la convenzione, prima dell'apertura del sito al pubblico la ODV o la APS dovrà redigere e consegnare al Parco il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) ai sensi del D.Lgs. 81/2008, alle cui prescrizioni dovrà scrupolosamente attenersi.

Ai soggetti non ammessi non verrà data alcuna comunicazione formale.

L'Amministrazione procedente si riserva di annullare/revocare il presente avviso e/o di non procedere alla stipulazione di alcuna convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Costi

L'articolo 18 del Codice stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarsi sia contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività di volontariato sia per la responsabilità civile verso i terzi. Tale copertura assicurativa è "elemento essenziale" delle convenzioni tra detti enti e le amministrazioni pubbliche. I relativi costi sono a carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la convenzione.

La convenzione, pertanto, potrà prevedere esclusivamente il ristoro, alla ODV o alla APS, dei costi sostenuti e documentati relativi alle citate coperture assicurative, che rimarranno a carico di questa Amministrazione procedente entro i limiti di € 3.000,00 (euro Tremila/00).

Durata

Le attività oggetto della convenzione saranno assegnate per un periodo di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza, la convenzione potrà eventualmente essere rinnovata.

Attività escluse

L'attività resa dalla ODV o dalla APS dovrà essere strettamente limitata a quella oggetto del presente Avviso, e cioè all'apertura e alla chiusura al pubblico del sito archeologico di Sofiana. Eventuali diverse attività sono rigorosamente escluse, a meno che non siano preventivamente concordate e autorizzate dal Direttore del Parco.

Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.